



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 15.51.1/2019

Allegati:

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9430]
(va@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Piemonte
A1600A - Direzione Ambiente, energia e territorio
Settore A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)

Alla Regione Piemonte
A19000 – Competitività del sistema regionale
Settore A1906A – Polizia mineraria, cave e miniere
(attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto [ID_VIP: 9430] PERRERO, POMARETTO, SAN GERMANO CHISONE, PEROSA ARGENTINA, PINASCA, VILLAR PEROSA, PRAMOLLO, ROURE, INVERSO PINASCA (TO). Permesso di ricerca mineraria "Villar" per grafite e minerali associati.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (art. 23).

Proponente: Energia Minerals (Italia) S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e. p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

12/01/2024

e. p. c.

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP 9430]
(ctva@pec.minambiente.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Torino
(sabap-to@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

e. p. c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *“Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”*.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale ABAP – Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico recante *“Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche”*.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *“2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e*

2



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.lgs. n. 36 del 2023 (*"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*) e l'abrogazione del D.lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *"Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica"*.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, è stabilito che *"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica."*

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1, del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017.

CONSIDERATO che **Energia Minerals Italia S.r.l.** con nota acquisita dalla Scrivente con prot. n. 3328 del 27/01/2023, successivamente perfezionata, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale per il progetto denominato *"Permesso di ricerca mineraria Villar per grafite e minerali associati"* previsto nei comuni di Roure, Perosa Argentina, Pomaretto, Pinasca, Inverso Pinasca, Villar Perosa, San Germano Chisone, Pramollo e Perrero, in provincia di Torino.

CONSIDERATO che non risulta essere mai pervenuta alla Scrivente la relativa procedibilità dell'istanza di VIA e che il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. 162886 del 12/10/2023 ha tuttavia sollecitato la Scrivente a rendere il parere tecnico istruttorio di competenza.

CONSIDERATO che questa Direzione generale ABAP, in esito a quanto sopra, con nota prot. n. 34003 del 13/10/2023, ha provveduto tempestivamente a comunicare al MASE e a tutte le Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento il mancato ricevimento della procedibilità dell'istanza di VIA comunicando contestualmente che avrebbe provveduto ad avviare l'istruttoria di competenza.

CONSIDERATO che questa Direzione generale ABAP con nota prot. n. 34004 del 13/10/2023, ha provveduto ad avviare il procedimento per quanto di propria competenza richiedendo alla Soprintendenza ABAP di Torino



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

competente a rendere il proprio parere endoprocedimentale come anche ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP i propri contributi istruttori in esito al riscontro fornito dalla Soprintendenza.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, interessa i territori comunali di Roure, Perosa Argentina, Pomaretto, Pinasca, Inverso Pinasca, Villar Perosa, San Germano Chisone, Pramollo e Perrero in provincia di Torino. In particolare, le attività previste dal permesso di ricerca interessano interamente il comune di Inverso Pinasca, marginalmente i comuni di Roure, Perrero e Pinasca e meno i restanti comuni. Il programma dei lavori previsto dal Proponente, come riportato nella Relazione paesaggistica, riguarda una serie di attività comprese nell'arco temporale di due anni e consiste nella raccolta di dati storici nell'area di interesse, nell'acquisizione di dati cartografici e geologici, nella programmazione del rilievo geofisico aviotrasportato, nella creazione di un database con sistema GIS e nella valutazione dei dati e la stesura di apposita relazione. Le attività del permesso di ricerca non prevedono sondaggi e perforazioni mediante l'ausilio di macchine, opere edili, di movimento terra e produzione di rifiuti. L'obiettivo delle attività previste è quello della ricerca mineraria propedeutica ad approfondire le conoscenze dei corpi mineralizzati, attraverso il rilievo del terreno e il campionamento manuale-puntuale del terreno stesso, mediante tecniche di rilievo geologico; i campioni prelevati presenteranno dimensioni variabili del peso di circa 1 chilo ciascuno e saranno raccolti a mano utilizzando martello geologico. Il Proponente inoltre dichiara che non è possibile nella presente fase fornire una mappa con le coordinate dei punti di prelievo dei campioni, in quanto è necessario verificare a priori la presenza di affioramenti disponibili. Il Proponente dichiara che solo nel caso in cui i risultati ottenuti in questa prima fase si rivelino positivi per le proprie finalità, verrà proposto un programma dettagliato di rilievo geofisico aviotrasportato. Il Proponente inoltre dichiara che nessuna delle attività previste dal presente permesso di ricerca interessa direttamente compagini boschive, immobili e aree vincolate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D. lgs. 42/2004 ma che le attività comunque coinvolgono beni tutelati ai sensi dell'art. 142 del D. lgs. 42/2004, in particolare territori contermini ai fiumi, le montagne nella parte eccedente i 1600 metri s.l.m. e zone gravate da usi civici.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino** con nota prot. n. 22882 del 22/11/2023, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale reso in senso favorevole che si riporta a seguire integralmente:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 34004 del 13/10/2023 recepita agli atti di quest'Ufficio con prot. n. 22029 del 13/10/2023, vista la documentazione progettuale resa disponibile al seguente link

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9827/14477>

si comunicano le seguenti valutazioni di competenza, in ottemperanza alla Circolare n.5/2010 del 19/03/2010 del Direttore Generale PBAAC.

1.SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1) Beni paesaggistici

1.1.a. Beni appartenenti alla categoria degli "immobili e aree di notevole interesse pubblico" (D.lgs. 42/2004, artt. 136 e 157).

- non presenti nel perimetro aree direttamente interessate dall'intervento.

1.1.b. Beni paesaggistici individuati dal PPR Regione Piemonte - Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142" del D. lgs. n42/2004:

- nelle aree interessate sono presenti aree tutelate ai sensi dell'art.142:

- 1) lettera c) (Torrenti Chisone e Germanasca);*
- 2) lettera d);*
- 3) lettera g);*



4) lettera h).

1.2) Beni architettonici

1.2.a dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- gli interventi in oggetto non coinvolgono direttamente beni architettonici tutelati con dichiarazione di interesse ai sensi della Parte II del Codice;

1.2.b beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

- gli interventi in oggetto non coinvolgono direttamente beni architettonici tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

1.3. Beni archeologici

1.3.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- nessun decreto di vincolo sulle aree direttamente interessate dall'intervento, ovvero nelle immediate vicinanze;

1.3.b. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici;

- nessun decreto di vincolo sulle aree direttamente interessate dall'intervento, ovvero nelle immediate vicinanze;

2.ESPLICATAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1) Beni paesaggistici

Considerato che l'intervento in esame consiste essenzialmente nel rilevamento geologico di superficie con asportazione manuale di campioni rappresentativi di modeste dimensioni delle rocce affioranti nell'ambito della ricerca di affioramenti presenti in tutta l'area destinata al permesso di ricerca;

Preso atto che i campioni presenteranno dimensioni variabili del peso di circa 1 kg ciascuno e saranno raccolti a mano o utilizzando un martello da geologo;

rilevato che non sono previsti allestimenti temporanei per l'esecuzione dei prelievi;

Si ritiene che l'intervento sia conforme con il Piano Paesaggistico Regionale, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e che le opere siano compatibili con la tutela paesaggistica delle aree tutelate sopra citate.

2.2) Beni architettonici

Considerato che l'attività di raccolta di campioni naturali non riguarderà interventi diretti su beni architettonici né asportazione di campioni di alcun tipo dagli stessi.

Si ritiene che l'intervento sia compatibile con la tutela del contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati eventualmente presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.

2.3) Beni archeologici

Considerato che per quanto attiene la tutela archeologica e la prevenzione del rischio la Società richiedente ha provveduto ad inviare la relazione archeologica ai sensi dell'allora vigente art. 25 del D.lgs. 50/2016 in data 31/03/2023 acquisita agli atti di quest'Ufficio con prot. n.6582 del 31/03/2023;

Tenuto conto che in tale fase operativa non sono previste opere di scavo o di scotico superficiale, ma esclusivamente studi e ricerche con rilevamenti da remoto e pochi prelievi di campioni di grafite (ca. 3 di 1 kg ciascuno) da discariche presenti nelle zone interferite dalle opere;

5



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Preso atto dei risultati elaborati dalla dott.ssa Federica Piras, per conto della ditta Archeo Studi Bergamo s.r.l., incaricata dal proponente della redazione della relazione archeologica per la valutazione preventiva del rischio archeologico ai sensi dell'art.25 del D.lgs.50/2016,

considerato che l'attività in oggetto non prevede la realizzazione di scavi o scotici superficiali;

si confermano le valutazioni già espresse con nota ns prot. 9850 del 16/05/2023 condividendo la valutazione che stima, per l'intervento in progetto, un potenziale rischio archeologico di entità bassa.

Si ribadisce pertanto che gli accertamenti preliminari possono considerarsi esaustivi e non risulta necessario procedere per le opere in oggetto con gli approfondimenti di cui al comma 8 dell'art .25 del D.lgs.50/2016 succitato (esecuzione di carotaggi, prospezioni geofisiche e geochimiche e sondaggi).

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, così come presentato negli elaborati trasmessi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Si richiede che qualora le successive fasi progettuali comportino interventi nel sottosuolo e/o indagini e campionamenti all'interno delle miniere storiche della valle, il progetto dei lavori, o uno stralcio di esso, venga trasmesso a questa Soprintendenza corredato di una relazione archeologica che tenga conto di eventuali aggiornamenti bibliografici e di rinvenimenti effettuati nelle aree oggetto di intervento per una rivalutazione del rischio archeologico anche alla luce delle lavorazioni specifiche e per la formulazione delle eventuali prescrizioni a tutela dei beni ai sensi della normativa vigente;
2. Si rappresenta inoltre sin da ora che qualora durante le ricerche e le indagini in progetto si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti o stratigrafie di interesse archeologico, quand'anche dubbi, sarà necessario sospendere i lavori e darne immediata comunicazione a questo Ufficio, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., in attesa che lo stesso possa effettuare un sopralluogo e impartire le adeguate disposizioni a salvaguardia e conservazione dei beni ai sensi della normativa vigente.

Si allega alla presente Ns nota prot. 9850 del 16/05/2023, relativa a Valutazioni su Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi dell'art.25 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., restando a disposizione per qualsiasi ulteriore integrazione o chiarimento che codesta Direzione Generale ritenesse necessario.

3. VALUTAZIONI IN MERITO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DI CUI ALL'ART. 146 DEL D. LGS. 42/2004

In riscontro a quanto richiesto da codesta Direzione generale ABAP con nota prot. n. 34004 del 13/10/2023, con la quale si evidenzia a questo Ufficio che, "qualora sia necessario acquisire anche l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 2-quinquies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006, il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", si comunica che, a parere della Scrivente, gli elaborati redatti dalla Società consentono alla Scrivente di potersi esprimere sin dalla presente fase di VIA in merito al titolo autorizzatorio di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, pertanto si esprime parere favorevole in merito al rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi >.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP di Torino, al proprio parere endoprocedimentale definitivo del 22/11/2023, ha allegato la nota prot. n. 9850 del 16/05/2023, in cui riporta che rispetto al progetto in oggetto condivide "... la valutazione che stima per l'intervento in progetto, un potenziale rischio archeologico di entità bassa, poiché in tale fase operativa non sono previste opere di scavo o di scotico superficiale, ma esclusivamente studi e ricerche con rilevamenti da remoto e pochi prelievi di campioni di grafite ..." esprimendo pertanto "... parere favorevole all'avvio delle opere a progetto ...". La Soprintendenza inoltre evidenzia che



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

qualora le successive fasi progettuali comportassero interventi nel sottosuolo o indagini e campionamenti all'interno delle miniere storiche della valle, il progetto dei lavori, o uno stralcio di esso dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza medesima corredato da una relazione archeologica che tenga conto di eventuali aggiornamenti bibliografici e di rinvenimenti effettuati nelle aree oggetto di intervento e permetta una rivalutazione del rischio anche alla luce delle lavorazioni specifiche.

CONSIDERATO che il **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale ABAP con nota prot. n. 39493 del 01/12/2023, ha espresso il proprio contributo istruttorio in cui riporta quanto segue:

< In riferimento all'oggetto, visti il parere della competente Soprintendenza e la correlata nota prot. n. 9850 del 16/05/2023, relativa alle valutazioni di competenza in ordine alla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (di seguito 'VPIA'), si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue.

Tenuto conto che il progetto non prevede opere di scavo o di scotico superficiale;

considerato che nelle aree interessate dal progetto sussistono beni tutelati ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 42/2004;

considerato che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 50/2016 vigente pro tempore e della tipologia delle opere, il rischio archeologico relativo è stato valutato di grado basso;

considerato che, pertanto, non sussistono le condizioni utili all'attivazione delle successive fasi di VPIA, di cui ai commi 7 e seguenti dell'art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023, si esprime parere favorevole all'intervento in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni già indicate dalla Soprintendenza e di seguito richiamate.

- 1. Qualora le successive fasi progettuali richiedano interventi sul sottosuolo e/o indagini e campionamenti all'interno delle miniere storiche della valle, il progetto dei lavori, o uno stralcio di esso, corredato di una relazione archeologica aggiornata dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza per la rivalutazione del rischio archeologico e per la formulazione di eventuali e conseguenti prescrizioni di tutela;*
- 2. Ai sensi della normativa vigente, di cui agli artt. 90, 169, 175 del D. Lgs. n. 42/2004, artt. 822, 823, 826 c.c. e 733 del c.p., in caso di rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti o stratigrafie di interesse archeologico, quand'anche dubbi, resta fermo l'obbligo di sospendere i lavori e di darne immediata comunicazione alla Soprintendenza per gli adempimenti di competenza. In tali circostanze, il Soprintendente ha facoltà di richiedere approfondimenti di indagine con oneri a carico del committente nonché impartire disposizioni a salvaguardia e conservazione di quanto rinvenuto, ivi comprese varianti progettuali >.*

CONSIDERATO che il **Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione generale ABAP con nota prot. n. 1107 del 12/01/2024 ha espresso il proprio contributo istruttorio di seguito integralmente riprotato:

< In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 34004 del 13/10/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino con nota prot. n. 22882 del 22/11/2023, a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero della transizione ecologica, considerato che gli interventi in oggetto non coinvolgono direttamente beni architettonici culturali sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 42/2004, si concorda con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza e si ritiene che l'intervento sia compatibile con la



tutela del contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati eventualmente presenti nelle vicinanze >.

CONSIDERATO che a parere della Scrivente il Permesso di ricerca, per come descritto e articolato dal Proponente, non genera impatti ambientali significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, stante la propria natura conoscitiva che comprende attività di base che riguardano la raccolta di dati storici, la programmazione del rilievo geofisico, la creazione di un database con sistemi GIS, la valutazione dei dati e la stesura della relazione finale e che non sono previste perforazioni, opere edili e movimenti di terra che possano incidere sul contesto territoriale di riferimento.

CONSIDERATO, inoltre, che le attività del presente permesso di ricerca non riguardano la realizzazione di strutture fisse o temporanee, non determinano consumo di suolo o modificazioni permanenti dello stesso e non prevedono la realizzazione di piste di accesso o di transito, la movimentazione di materiale, sterri o riporti.

CONSIDERATO che le attività del presente permesso di ricerca riguardano il prelievo di campioni di roccia a mano o con strumentazioni manuali, attraverso le tecniche del rilievo geologico, pertanto gli impatti generati dalle attività previste possono essere considerati trascurabili.

VISTO il contributo della **Regione Piemonte** acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con prot. n. 111405 del 07/07/2023, in cui si riporta che l'attività di ricerca in oggetto è sostenibile e compatibile con le matrici ambientali considerate e che, per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, i comuni interessati dalle attività di ricerca sono idonei all'esercizio di delega di cui alla L.R. 32/2008.

VISTA la nota informativa dell'**Ente gestione delle aree protette delle Alpi Cozie** in cui si riporta che le attività proposte sono localizzate in un contesto territoriale interessato dalla presenza dell'Area Protetta Parco Naturale "Orsiera-Rocciavrè" e di diversi siti Rete Natura 2000 che ricadono all'interno delle aree gestite dallo scrivente Ente, pertanto, la raccolta dei campioni o la realizzazione di indagini geologiche, se eseguite entro i confini delle suddette aree, devono essere autorizzati dal suddetto Ente.

VISTO il parere espresso dalla **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS** prot. n. 502 del 04/09/2023, trasmesso alla Scrivente con nota prot. n. 162886 del 12/10/2023 reso in senso favorevole in termini di compatibilità ambientale.

RITENUTO di condividere le condizioni ambientali nn. 1 e 2 impartite dalla Commissione tecnica con il succitato parere del 04/09/2023.

CONSIDERATO che la Scrivente ritiene di concordare con le valutazioni rese dalla competente Soprintendenza ABAP di Torino riportate nel parere del 22/11/2023.

CONSIDERATO che il presente parere comprende il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del D. lgs. 42/2004 in quanto la Soprintendenza nel proprio parere del 22/11/2023 dichiara che gli elaborati redatti dalla Società consentono di potersi esprimere favorevolmente sin dalla presente fase di VIA in merito al rilascio del predetto titolo autorizzatorio.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Dirigente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Direttore generale ABAP del Ministero della cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate, non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto; visto il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP del 22/11/2023; visti i contributi istruttori dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime, per quanto di stretta



competenza, parere tecnico istruttorio favorevole alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto denominato **“Permesso di ricerca mineraria Villar per grafite e minerali associati”**, localizzato nei comuni di **Roure, Perosa Argentina, Pomaretto, Pinasca, Inverso Pinasca, Villar Perosa, San Germano Chisone, Pramollo e Perrero, in provincia di Torino, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:**

- 1) Il Proponente deve comunicare con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso la data di inizio delle attività alla competente Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio.
Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.
Termine avvio Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 3. Prima dell’avvio delle attività di ricerca.
Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino.

- 2) Il Proponente deve provvedere, qualora le attività e le successive fasi comportino interventi nel sottosuolo e/o indagini e campionamenti all’interno delle miniere storiche della valle, a trasmettere il progetto dei lavori, o uno stralcio di esso, alla Soprintendenza corredato di relazione archeologica che tenga conto di eventuali aggiornamenti bibliografici e di rinvenimenti effettuati nelle aree di intervento per una rivalutazione del rischio archeologico anche alla luce delle lavorazioni specifiche e per la formulazione di eventuali prescrizioni a tutela dei beni ai sensi della normativa vigente.
Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali.
Termine avvio Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D’OPERA – 4. Fase delle attività di ricerca.
Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino.

- 3) Durante le attività di ricerca la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.
Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.
Termine avvio Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D’OPERA – 4. Fase delle attività di ricerca.
Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino.

- 4) All’avvio delle attività previste:
 - a) ai sensi dell’articolo 90, Scoperte fortuite, del D.lgs. 42/2004, se durante le attività previste dal permesso di ricerca dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività di ricerca e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza che se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l’eventuale conservazione, richiedendo l’esecuzione di sondaggi preventivi, rimanendo a carico – compresi i relativi oneri - del Proponente la redazione e realizzazione di un progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della Soprintendenza. Inoltre, si evidenzia fin da adesso che, il rinvenimento fortuito di materiali o strutture archeologiche, potrebbe altresì determinare la richiesta da parte della competente Soprintendenza, di predisporre varianti alle attività di ricerca e l’avvio di indagini necessarie a verificare il carattere e l’estensione dei contesti portati alla luce, senza alcun onere per il Ministero della cultura. In ogni caso, il

9



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Proponente deve ottemperare a tutto quanto previsto, oltre dal suddetto art. 90, anche a quanto indicato dall'art. 91 del D.lgs. 42/2004 e dagli artt. 822, 823, 826 del Codice Civile e 733 del Codice Penale, con riguardo alla sospensione dei lavori, alla comunicazione tempestiva alla competente Soprintendenza e alla conservazione di quanto rinvenuto;

- b) di rendere edotti tutti gli incaricati alla esecuzione delle attività del permesso di ricerca di quanto già in carico al Proponente relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dagli articoli richiamati alla lett. a) della presente condizione ambientale, come anche dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto, al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo Ufficio periferico.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali.

Termine avvio Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase delle attività di ricerca.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino.

- 5) Nessuna delle attività previste dovrà essere svolta al di fuori dell'area di ricerca.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio.

Termine avvio Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase delle attività di ricerca.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Torino.

- 6) Il Proponente deve consegnare alla fine delle attività previste dal Permesso di ricerca alla competente Soprintendenza una relazione riepilogativa di aggiornamento sulle attività svolte.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine avvio Verifica di Ottemperanza: *POST-OPERAM* – Fine delle attività di ricerca.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino.

Il Responsabile del Procedimento

UOTT n. 13 - arch. Romina Muccio

(tel. 06/6723.4462 – romina.muccio@cultura.gov.it)

Il Dirigente del Servizio V
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.i.it